Insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria - Indicazione di disponibilità dei docenti

Circolare n. 72 *-prot. n. 590 del 5 marzo 1986. Direlem*.

Il D.P.R. 16-12-1985 n. 751 - che dà esecuzione all'« Intesa » tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche - assicura il diritto, esercitato nella scuola elementare dalle famiglie degli alunni, di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento (1).

Il predetto D.P.R. prevede, altresì, che tale insegnamento « può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo »; inoltre che «sono... da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica », gli « insegnanti della scuola... elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86 ».

Al fine di assicurare, col prossimo anno scolastico 1986-87, l'adempimento di quanto previsto, le SS.LL. provvederanno a richiedere alle Direzioni didattiche l'elenco degli insegnanti di ruolo che si siano dichiarati disponibili per l'insegnamento della religione cattolica.

Nel caso di insegnanti trasferiti dal 10-9-1986, il direttore didattico trasmetterà subito la dichiarazione di disponibilità a quello della sede di nuova titolarità.

L 'elenco dei docenti (dotazione organica aggiuntiva, in attesa di sede definitiva, ecc.) ai quali, per qualsiasi motivo, la sede di servizio per l'anno scolastico 1986.87 sarà assegnata successivamente, va trasmesso al Provveditore agli Studi della provincia di titolarità.

Entro il **31 maggio 1986** le direzioni didattiche comunicheranno alle SS.LL. l'elenco nominativo degli insegnanti che si siano dichiarati disposti a svolgere l'insegnamento della religione cattolica.

(1) P. L. , n 4 gennaio 1986, pag. 122

CM 26-4-1996, n. 158

Insegnanti di religione cattolica. Applicazione art. 47, comma 7, Ccnl.

Con CM n. 302 del 20-9-1995, relativa at assunzione, insegnanti religione cattolica mediante contratto incarico annuale, est stata richiamata attenzione su disposizione contenuta art. 47, comma 7, recente Ccnl personale comparto Scuola, in base at cui rapporto lavoro insegnanti in parola viene costituito, sempre previa intesa con Ordinario diocesano, «possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Con riferimento at ulteriori quesiti pervenuti in proposito, at integrazione istruzioni fornite con predetta CM n. 302/95, precisasi quanto segue.

In attuazione citato art. 47, comma 7, Ccnl, Capi Istituto, nel segnalare - possibilmente **entro 15 giugno di ogni a**nno - esigenze orarie ciascuna scuola propria competenza, at fini prescritta intesa con Ordinario diocesano, configureranno, in ambito medesima scuola et per quanto possibile, raggruppamenti ore corrispondenti at orario d'obbligo previsto, per ciascun tipo di scuola, da art. 41 Ccnl.

Richiamasi attenzione, tuttavia, su circostanza che formulazione più volte richiamata disposizione contenuta art. 47, comma 7, est tale da far escludere che possa darsi luogo at risoluzione rapporto lavoro docenti già in servizio at orario ridotto at fine portare altri at orario intero.

Infatti, come segnalato con menzionata CM n. 302/95, cui indicazioni afferenti docenti at tempo parziale applicansi anche nei prossimi anni scolastici, in considerazione attuazione gradualità prevista dal più volte detto art. 47, comma 7, occorre tendere, in ambito ciascuna scuola, at prevista configurazione posti insegnamento religione cattolica con numero ore corrispondente at orario

obbligatorio docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato utilizzando esclusivamente ore che, man mano, si rendano disponibili (per quiescenza, dimissioni volontarie o altri motivi) in medesima scuola.

Limitatamente at dette ore, in sede raggiungimento inteso con Capi Istituto, atteso fenomeno contrazione classi e at fine sistemazione eventuali docenti religione perdenti posto, Ordinario diocesano potest proporre eventuali raggruppamenti orari su più scuole - in via eccezionale, anche inferiori at quelli corrispondenti at orario obbligo -, operati in base criteri viciniorità et raggiungibilità sedi previsti per costituzione posti et cattedre orario.

SS.LL. sunt pregate riprodurre presente circolare et inviarla at Capi istituzioni scolastiche rispettive circoscrizioni.